

DGR 999/2019 -MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SINGOLO PROPRIETARIO

Premessa

La DGR n. 999 del 20 dicembre 2019 ha integrato le DGR n. 710/2005 e n 489/2006 nella parte relativa all'erogazione del contributo spettante consentendo, in particolari casi, di erogare la "quota finale del finanziamento o il totale del finanziamento stesso nel caso non siano erogate rate in acconto, direttamente ai fruitori finali già proprietari dell'alloggio (per i quali si sia già concretizzato il trasferimento del bene) in luogo dell'operatore.

Casi di applicazione

L'erogazione diretta del contributo ai soggetti divenuti proprietari dell'alloggio fruente di contributo regionale è possibile quando quest'ultimo non è stato erogato parzialmente o totalmente all'operatore in presenza delle seguenti situazioni:

- A. *mancata stipula delle garanzie fidejussorie da parte degli operatori che non consente alla Regione di erogare la quota di finanziamento in conformità alle direttive concernenti la gestione del finanziamento e le modalità di erogazione;*
- B. *non conforme applicazione dell'articolo 2 comma 4 del D.M. n. 2523/2001 che consente la cessione a terzi degli alloggi prima della scadenza del vincolo alla locazione;*
- C. *non conforme applicazione da parte degli operatori delle disposizioni di cui alla DGR n. 301/2017, che consentono la trasformazione del titolo di godimento degli alloggi dati in locazione o assegnati in godimento permanente e a termine in titolo di proprietà;*
- D. *mutamento di finalità dell'operatore anteriormente alla liquidazione del saldo del contributo da parte della Regione."*

Obblighi dell'Operatore:

L'operatore dovrà aver presentato alla Regione:

- la documentazione prevista attestante la conclusione dell'intervento al fine dell'adozione da parte della Regione delle determinazioni dirigenziali di "attestazione di deposito del QTE finale", nonché quella del "provvedimento definitivo del contributo" tra cui la "Tabella dei Prezzi Massimi di Cessione" dove sia rilevabile il contributo insistente sull'alloggio;
- richiesta di liquidazione del contributo (allegato Mod. 2) sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa di abitazione o dell'impresa di costruzione ammessa a finanziamento contenente:
 - l'indicazione della situazione per la quale non è stata possibile l'erogazione del finanziamento;
 - specifica delega all'incasso per cassa ad altra persona

Obblighi dei soggetti divenuti proprietari dell'alloggio

I soggetti divenuti proprietari dell'alloggio (per i quali si sia già concretizzato l'effettivo trasferimento del bene senza altra condizione) dovranno presentare apposita richiesta di erogazione (allegato Mod. 3) dell'intero contributo o della quota ancora non erogata insistente sull'alloggio. Tale richiesta dovrà contenere:

- la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.:
 - del rispetto dei vincoli previsti dalla legge e dalla Convenzione ex art. 35 l. n. 765/1971;
 - dei dati relativi all'atto notarile del trasferimento della proprietà;
 - dei dati dell'attestazione di possesso dei requisiti soggettivi rilasciata dalla Regione

qualora vi sia un vincolo locatizio:

- i dati del locatario e del contratto di locazione;
 - i dati identificativi dell'attestazione di possesso dei requisiti soggettivi rilasciata dalla Regione;
 - la dichiarazione sottoscritta, anche dal locatario, che alla data della richiesta il contratto di locazione dell'alloggio è ancora in essere;
- la scheda del creditore.